



COMUNE DI AGGIUS
PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA

Via Pasquale Paoli 39, 07020 AGGIUS Tel. 079/620339 - *P.I.* 00900370909 - *C.F.* 82005370901
E-mail: protocollo@comuneaggius.it pec: protocollo@pec.comuneaggius.it - www.comuneaggius.it

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento di Polizia Urbana, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la pubblica sicurezza, il decoro ambientale e la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

2. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione.

3. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché nei casi previsti nei confronti di attività private, salvo diversa disposizione.

4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana.

5. Nelle materie sopraindicate, oltre alle norme contenute nel presente regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze adottate dal Sindaco, anche derogatorie così come previste dall'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili.

Art. 2 - Attività di controllo

1. Le attività di controllo che assicurano il rispetto delle norme del presente regolamento, nonché di contestazione e di accertamento delle violazioni delle disposizioni in esso contenute, sono attribuite alla Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

TITOLO II

USO E MANTENIMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 3 - Comportamenti vietati

1. Al fine di tutelare l'igiene del suolo e la fruibilità degli spazi collettivi è vietato:
 - a) Scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) Stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica;
 - c) Ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati delle case;
 - d) Occupare, fuori dai casi previsti dal presente Regolamento e dal vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili dalle dimensioni eccedenti i venti centimetri;
 - e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
 - f) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche sostanze chimiche, schiume, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - g) Segare o spaccare legna sul suolo pubblico;
 - h) Tosare, strigliare, lavare animali su aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;
 - i) Lavare e riparare veicoli e simili sul suolo pubblico;
 - j) Procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o su balconi, procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - k) Utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - l) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e fornici ovvero ostruire le soglie di ingresso delle abitazioni;
 - m) Eseguire giochi con oggetti o animali che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestie alle persone o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano tra questi:

l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili nonché lo scoppio di petardi, il gioco della palla;

- n) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- o) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private.
- p) Qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente;
- q) Sciare con qualunque attrezzatura in occasione di neviccate nelle strade, piazze o altri spazi pubblici;
- r) Lanciare palle di neve verso i passanti, vetrine dei negozi, auto in transito;

2. Le violazioni di cui al comma 1 punto o) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 a € 300.00 e l'obbligo di cessare lo scarico delle acque e dei liquidi;

3. Le altre violazioni di cui ai restanti punti del comma 1, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 150.00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e della cessazione dell'azione eseguita in difformità.

Art. 4 - Sgombero della neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di neviccate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

4. Da parte dei soggetti di cui al comma 1) la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III

DECORO ED IGIENE CENTRO URBANO

Art. 5 Obblighi a tutela del decoro e della sanita'

1. E' fatto obbligo ai proprietari e i detentori a qualsiasi titolo dei cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e /o detenzione di essere muniti di apposito sacchetto e raccogliere immediatamente le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate, su spazi pubblici o di uso pubblico nell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi, con idonei involucri o sacchetti chiusi e riporli negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;
2. La violazione e di cui al precedente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 A € 300.00.

Art. 6 - Marciapiedi e Portici

1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, fronteggianti spazi pubblici.
2. Non si possono percorrere i portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o veicoli espressamente autorizzati.
3. Ai proprietari, conduttori o gestori di attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande prospicienti la via Roma è vietato esporre e conferire tramite gli appositi

contenitori i rifiuti solidi urbani. Escluso il cartone, se conferito nella giornata di ritiro e debitamente affastellato.

4. Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e delle pertinenze cortilizie

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti a mantenere gli stabili in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture. Nel caso di fabbricati fatiscenti, i proprietari devono impedire l'accesso a persone estranee, mediante la chiusura con strutture fisse, in legno o in muratura, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità; dovranno altresì curarne la pulizia interna, onde evitare il proliferare di insetti o animali nocivi per la salute pubblica.

2. I proprietari degli stabili devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.

3. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie;

4. È vietato lasciare in stato di fatiscenza vetrine, bacheche e tende, le quali dovranno essere pulite e mantenute in buono stato.

5. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

6. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

7. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate secondo i regolamenti speciali che disciplinano la materia. Gli eventuali guasti dovranno essere tempestivamente, riparati dal proprietario.

8. I proprietari e chiunque vanti un titolo di diritto reale sugli edifici situati nell'ambito urbano esposti alla nidificazione e/o allo stazionamento dei piccioni devono provvedere a:

- a) schermare con adeguate reti a maglia sottile o altro mezzo adeguato le aperture degli edifici che consentano lo stazionamento e la nidificazione dei piccioni;
- b) Installare ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o manutenzione ordinaria dissuasori sui punti di posa) cornicioni terrazzi pensiline davanzali) al fine di impedire lo stazionamento dei volatili;
- c) Mantenere perfettamente puliti da guano o da piccioni morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni.

8. La violazione di cui al comma 1) - 6) - 7) 8) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino;

9. La violazione di cui al comma 2) - 3) - 4) - 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino;

Art. 8 - Patrimonio Pubblico/ Privato e Arredo Urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
 - d) Sdraiarsi o mettere i piedi sulle panchine;
 - e) consumare alimenti e bevande occupando le soglie degli edifici pubblici, dei luoghi di culto, delle abitazioni private, assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
 - f) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere;
 - g) Su edifici privati è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
 - h) Fare altalene, equilibrismi o giochi di vario genere sulle staccionate;
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 9 – Rami e siepi

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio ai veicoli e ai pedoni, a cura dei proprietari o locatari.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

3. I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo.

Art. 10 - Pulizia Fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque piovane ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 – Divieto di stazionamento autocarri adibiti al trasporto di animali vivi o letame e circolazione dei cavalli sprovvisti di sacca raccoglitrice

1. È vietato nell'abitato far sostare autocarri utilizzati per il trasporto di animali vivi o di letame, se non preventivamente ed adeguatamente puliti;

2. È vietato circolare con cavalli in centro urbano, se sprovvisti di apposita sacca-raccoglitrice degli escrementi.

3. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 150.00 e l'obbligo dell'allontanamento dell'autocarro fino al rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 12 - Disposizioni Particolari di Salvaguardia del Verde

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione e cogliere fiori;
- b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi e arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli
- c) circolare con veicoli di qualsiasi tipo;
- d) calpestare i siti erbosi o introdurre cani ed altri animali che possano sporcare o danneggiare il verde.
- e) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi.

2. Le violazioni al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art.13 - Uso E Divieti Parco Giochi "Alessio Pirino"

1. È fatto obbligo a tutti quelli che hanno accesso ed utilizzano le aree gioco di mantenere una condotta corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare gli arredi gli accessori e le attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli;
2. Le attrezzature ludiche possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, in funzione delle caratteristiche strutturali delle stesse, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi, ove specificato o su cartelli posti in loco e comunque ai maggiori di anni diciotto, salvo ove espressamente concesso;
3. L'uso dei giochi e delle attrezzature da parte del minore è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che ne esercitano la vigilanza. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito all'uso scorretto o improprio delle attrezzature;
4. L'utilizzo e l'accesso al parco è previsto nel periodo invernale dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e nel periodo estivo dalle ore 08.00 alle ore 22.00;
5. È severamente vietato introdurre all'interno del parco cani ed inoltre parcheggiare biciclette o altre tipologie di velocipedi;
6. È vietato altresì all'interno del parco:

- a) Fumare;
 - b) Introdurre e consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - c) Gettare carta, resti di cibo o immondizie al di fuori degli appositi cestini;
 - d) Utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
 - e) Danneggiare piante od arbusti, appendervisi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, inciderli;
 - f) Campeggiare o pernottare;
 - g) Calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine o su qualsiasi manufatto presente;
 - h) Spostare o utilizzare impropriamente le strutture e le attrezzature presenti;
 - i) Giocare a pallone;
 - j) Produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle abitazioni limitrofe;
 - k) Soddisfare bisogni fisiologici;
 - l) Svolgere attività comunque incompatibili alle finalità del parco e dell'area verde attrezzata a gioco e relax.
7. Le violazioni al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo

TITOLO IV

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 14 -Divieto Di Abbandono Di Prodotti Da Fumo E Di Rifiuti Piccolissimi Sul Suolo O Nelle Acque

1. È fatto divieto di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni sul suolo e nelle acque.
2. La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 15 - Limitazioni al Prelievo Dell'acqua Dalle Fontane e dal Pubblico Acquedotto

1. Durante il periodo estivo con apposita Ordinanza, potrà essere regolamentato: il prelievo dell'acqua dalle pubbliche fontane in particolare l'Ordinanza dovrà rendere obbligatorio l'uso di un contenitore per il prelievo dell'acqua non inferiore a litri 5 e il quantitativo massimo di 50 litri prelevabile da ciascun utente, per volta;

2. Con apposita Ordinanza potrà essere disciplinato l'uso dell'acqua dalla rete idrica pubblica, in occasioni di particolari emergenze prevedendo in particolare il divieto di innaffiare giardini, orti, il lavaggio di autoveicoli, di utensileria o attrezzatura di cantiere.

Art. 16 - Operazioni Di Verniciatura, Carteggiatura e Sabbatura Svolte All'aperto

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

Art. 17 - Accensioni Di Fuochi

1. Nel centro urbano è sempre vietato accendere fuochi liberi all'aperto per bruciare materiali di qualsiasi tipo, stoppie, frasche, cespugli, residui d'erba nonché altro materiale di varia natura.

2. Nel periodo compreso dal 1 giugno al 15 ottobre, in tutto il territorio Comunale, salve le deroghe previste dal Piano Regionale di Previsione e Lotta contro gli Incendi è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi, compresi fuochi liberi, a stoppie, frasche, cespugli, residui d'erba nonché altro materiale di varia natura, nei campi, nei boschi negli argini di fossi, scarpate. È consentito l'abbruciamento di residui di potatura, stoppie, sterpaglie, materiale secco di qualunque natura, nel rispetto di tempo e di luogo previste nell'Ordinanza Regionale antincendio.

2. I proprietari o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso siti nelle aree urbane e periurbane sono tenuti, entro il 30 giugno, a ripulire l'area di cui dispongono da

rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e da altri rifiuti infiammabili e alla realizzazione lungo tutto il perimetro di confine di fasce protettive aventi larghezza di almeno 5 metri prive di qualsiasi materiale infiammabile.

3. È vietato bruciare materiali di qualsiasi natura presso i cantieri edili o a procedere all'abbruciamento di residui della pulizia delle aree verdi di pertinenza degli edifici pubblici o privati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle pareti finestrate delle abitazioni limitrofe nonché, nelle vicinanze o in prossimità della pubblica via. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato in occasione di fiere, feste e sagre e nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitarie. È consentito, sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

5. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo dell'adempimento della prescrizione.

6. La violazione di cui al comma 4) comporta la sanzione amministrativa da pecuniaria € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata della condotta difforme.

TITOLO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 18 - Tutela Della Quietè

1. Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico").

2. Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

3. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 2), è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4. Dalle ore 22,00 alle ore 8,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

5. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali qualora disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei cittadini.

6. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina contenuta nelle prescrizioni inserite nell'autorizzazione.

7. Nei i circoli privati nei quali viene esercitata la somministrazione di alimenti e bevande ai soci, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00,

8. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno.

9. Le violazioni di cui ai commi 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 19 - Funzionamento di Apparecchiature nelle Abitazioni

1. Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato;

2. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.

3. È vietato apporre compressori terminali dei condizionatori di aria a meno di 2 metri dalle aperture di terzi, fatto salvo un limite superiore;
4. Per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di smaltimento dei prodotti della combustione si rinvia alle disposizioni del Regolamento edilizio vigente.
5. La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

Art. 20 - Attività Produttive ed Edilizie Rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, conformemente alla classificazione acustica del territorio comunale e salvo deroga alla fascia oraria sotto riportata concessa dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00 dei giorni feriali, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e le domeniche.
3. L'attività rumorosa prodotta nei cantieri edili posti in vicinanza di luoghi ad alta densità abitativa, potrà essere esercitata nel periodo dall'01/04 al 31/10 dalle ore 07.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; nel restante periodo dalle ore 07.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30;
4. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
5. Nell'espletamento di attività edilizia rumorosa all'interno di edifici abitati, oltre alle prescritte autorizzazioni di Legge, è fatto obbligo adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. Per tali lavorazioni sono da rispettarsi le seguenti fasce orarie: h. 8.00 – h.13.30 e h. 15.30- h. 20.00, escluso le domeniche e i giorni festivi;
6. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 21- Biliardini, Videogiochi ed Altri Giochi all'esterno Dei Locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 22 - Uso Di Macchine Da Giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00; nei giorni festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

3. La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività.

TITOLO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 23 - Animali Di Affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono o quando si trovano a transitare gli animali.

3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 24 – Mantenimento dei Cani

1. Ferme restando le disposizioni del Servizio Veterinario a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani, quando si trovano in un luogo pubblico o aperto al pubblico, devono sempre essere condotti con apposito guinzaglio e, se di taglia grossa o media di indole mordace, anche muniti di museruola; per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie

ordinanze, si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.

2. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 4., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza di terzi, e custoditi in modo da non poter incutere timore, spavento o danno ai passanti.

3. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

4. La detenzione di cani in luoghi privati, deve prevedere tutte le necessarie norme di igiene – illuminazione e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

5. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

6. È vietato intralciare il lavoro dell'accalappiatore favorendo la fuga di cani randagi o incustoditi.

7. Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

TITOLO VII

VARIE

Art. 25 - Divieto Di Campeggio Libero

1. In tutto il territorio comunale, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune,

effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

2. Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2) del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

Art. 26 - Servizi Igienici nei Locali Pubblici

1. Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25.00 a € 150.00.

Art. 27 – Occupazioni per Esposizione di Mercì

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme d'igiene, ad occupare il suolo pubblico per esporre merci, purché l'esercizio si affacci sul marciapiede e questo abbia un'ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 1,00 (uno) dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

4. Salve le violazioni previste dal Codice della Strada, la violazione di cui ai commi 2) 3) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 a € 300.00.

Art. 28 – Pascolo

1. Nelle aree pubbliche e private in ambito urbano e periurbano è vietato mantenere al pascolo bovini, ovini, equini e suini.

2. La violazione e di cui al precedente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 A € 300.00.

Art. 29 Animali Selvatici

1. È vietato a chiunque di fornire alimenti agli animali selvatici nel centro urbano del Comune, in particolare ai piccioni e a tutta la popolazione aviaria selvatica in particolare è vietato gettare al suolo mangimi, scarti o avanzi alimentari;

2. La violazione e di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 A € 300.00.

TITOLO VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 30 - Accertamento Delle Violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Municipale, nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria delle altre forze di Polizia.

Art. 31 - Sanzioni Amministrative

1. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni al presente Regolamento si applicano le norme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.

2. L'Autorità comunale può adottare, a mezzo del Responsabile del Settore, specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.

3. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti, e/o disposizioni altrimenti sanzionate, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

6. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

Art. 32 - Importi Delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate ogni due anni, con Delibera della G.C. su proposta del Responsabile del Settore della Polizia Municipale, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Abrogazioni Di Norme.

1. Il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Sassari il 26.12.1931 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

2. Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.

3. Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

Art. 34 - Norma Finale

1. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano

implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi, le norme di legge attuali e vigenti.

2. Il presente Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Comunale, entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione effettuati per n. 15 giorni divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

TABELLA DEGLI IMPORTI DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

Art.3 comma 1 punto o	Divieto di scaricare acqua e l di attività commerciali e private liquidi da pulizie e lavaggi.	Le violazioni comportano una sanzione pecuniaria da €50,00 a 300,00 obbligo di cessare l'attività
Art.3 c 1 punti restanti.	Comportamenti vietati.	Le violazioni comportano una sanzione pecuniaria da €25,00 a 150,00

Art. 4 comma 1,2, e 6	Sgombero della neve	Le violazioni comportano una sanzione pecuniaria da €50,00 a 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.
Art. 4 comma 3,4 e 5 ART. 4 comma 1,2 e 6	Sgombero della neve	Le violazioni comportano una sanzione pecuniaria da €25,00 a 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino. Le violazioni comportano una sanzione pecuniaria da €50,00 a 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.
Art. 5 comma 1	Obblighi a tutela del decoro e della sanità	Le violazioni comportano una sanzione pecuniaria da €50,00 a 300,00
Art. 6	Marciapiedi e Portici	Le violazioni comportano una sanzione pecuniaria da € 25,00 a 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.
Art.7	Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e delle pertinenze cortilizie	Le violazioni di cui al comma 1,6,7 e 8 comportano una sanzione pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino. La violazione di cui al comma 2,3,4 e 5 comporta una sanzione pecuniaria da € 25,00 a 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.
Art. 8	Patrimonio pubblico /privato e arredo urbano	Le violazioni comportano una sanzione pecuniaria da €50,00 a 300,00 e la rimessa in pristino.
Art. 9	Rami e siepi	Le violazioni comportano una sanzione pecuniaria da € 25,00 a 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

ART.10	Pulizia fossati	Le violazioni comportano una sanzione pecuniaria da €50,00 a 300,00 e la rimessa in pristino.
Art.11	Divieto di stazionamento Autocarri adibiti al trasporto di animali vivi o letame e circolazione dei cavalli sprovvisti di sacca- raccoglitore	Le violazioni comportano una sanzione pecuniaria da € 25,00 a 150,00 e l'obbligo dell'allontanamento
Art. 12		Le violazioni al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 13		Le violazioni al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 14		La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00
Art. 16		Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo dell'adempimento della prescrizione.

Art. 17		<p>La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.</p> <p>Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste La violazione di cui al comma 4) comporta la sanzione amministrativa da pecuniaria € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata della condotta difforme.</p>
Art. 18	Disturbo della quiete pubblica	<p>Le violazioni di cui ai commi 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.</p>
Art. 19	Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni.	<p>La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.</p>
Art. 20	Attività produttive ed edilizie rumorose.	<p>Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.</p>
Art. 21	Biliardini Videogiochi ed altri giochi all'esterno dei locali.	<p>La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.</p>

Art. 22	Uso di macchine da giardino.	La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività.
Art. 23	Animali d'affezione.	Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
Art. 24	Mantenimento dei cani.	Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.
Art. 25	Divieto di campeggio.	Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2) del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta
Art. 26	Servizi igienici nei locali pubblici.	La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25.00 a € 150.00.

Art. 27	Occupazioni per esposizione merci.	Salve le violazioni previste dal Codice della Strada, la violazione di cui ai commi 2) 3) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 a € 300.00.
Art.28	Divieto di pascolo.	La violazione e di cui al precedente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 A € 300.00.
Art.29	Animali Selvatici.	La violazione e di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 A € 300.00.

Sommario

.....	1
TITOLO I.....	1
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Finalita'	2
Art. 2 - Attività di controllo.....	2
TITOLO II	3
USO E MANTENIMENTO DEL SUOLO PUBBLICO	3
Art. 3 - Comportamenti vietati	3
Art. 4 - Sgombero della neve.....	4
TITOLO III	5
DECORO ED IGIENE CENTRO URBANO.....	5
Art. 5 Obblighi a tutela del decoro e della sanita'	5
Art. 6 - Marciapiedi e Portici	5

Art. 7 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e delle pertinenze cortilizie.....	6
Art. 8 - Patrimonio Pubblico/ Privato e Arredo Urbano.....	7
Art. 9 – Rami e siepi	8
Art. 10 - Pulizia Fossati	8
Art. 11 – Divieto di stazionamento autocarri adibiti al trasporto di animali vivi o letame e circolazione dei cavalli sprovvisti di sacca raccoglitore	8
Art. 12 - Disposizioni Particolari Di Salvaguardia Del Verde	9
Art.13 - Uso E Divieti Parco Giochi 'Alessio Pirino'.....	9
TITOLO IV.....	10
NORME DI TUTELA AMBIENTALE.....	10
Art. 14 -Divieto Di Abbandono Di Prodotti Da Fumo E Di Rifiuti Piccolissimi Sul Suolo O Nelle Acque...	10
Art. 15 - Limitazioni Al Prelievo Dell'acqua Dalle Fontane E Dal Pubblico Acquedotto	10
Art. 16 - Operazioni Di Verniciatura, Carteggiatura E Sabbiatura Svolte All'aperto.....	11
Art. 17 - Accensioni Di Fuochi.....	11
TITOLO V.....	12
QUIETE PUBBLICA.....	12
Art. 18 - Tutela Della Quietè	12
Art. 19 - Funzionamento Di Apparecchiature Nelle Abitazioni	13
Art. 20 - Attività Produttive Ed Edilizie Rumorose	14
Art. 21- Biliardini, Videogiochi Ed Altri Giochi All'esterno Dei Locali	15
Art. 22 - Uso Di Macchine Da Giardino.....	15
TITOLO VI.....	15
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	15
Art. 23 - Animali Di Affezione	15
Art. 24 – Mantenimento Dei Cani.....	15
TITOLO VII.....	16
VARIE	16
Art. 25 - Divieto Di Campeggio Libero	16
Art. 26 - Servizi Igienici Nei Locali Pubblici	17
Art. 27 – Occupazioni Per Esposizione Di Mercè.....	17
Art. 28 – Pascolo.....	18
Art. 29 Animali Selvatici	18
TITOLO VIII.....	18
SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	18
Art. 30 - Accertamento Delle Violazioni	18
Art. 31 - Sanzioni Amministrative.....	18
Art. 32 - Importi Delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie	19
TITOLO IX.....	19
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	19
Art. 33 - Abrogazioni Di Norme.....	19
Art. 34 - Norma Finale	19
TABELLA DEGLI IMPORTI DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO.....	20